

carta di legittimazione (art. 2 della legge). I viaggiatori di commercio stranieri devono procurarsi tale carta presso la prima dogana a cui giungono in Bulgaria (art. 5). Per ottenere una carta di legittimazione occorre presentare una domanda firmata contenente le seguenti dichiarazioni:

a) indicazione delle merci di cui si intende sollecitare ordinazioni;

b) ragione sociale della Ditta per la quale si agisce;

c) termine per il quale la carta deve essere valida.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un certificato di identità. Se il commesso viaggiatore è di nazionalità straniera, il certificato deve essere tradotto in bulgaro e debitamente legalizzato;

2) da una procura debitamente legalizzata in cui devono essere enumerate chiaramente e dettagliatamente le attribuzioni del commesso. Se la procura è scritta in lingua straniera, essa deve essere accompagnata da una traduzione in bulgaro debitamente legalizzata;

3) dalla ricevuta della tassa di esercizio. Tale tassa deve essere versata alla Banca Nazionale di Bulgaria a favore del Tesoro. L'ammontare della tassa è di 500 lev. carta per un anno e 300 lev. carta per 6 mesi, pari a 85 e 50 lire italiane.

Le carte di legittimazione sono valide da sei mesi a un anno e possono essere rinnovate con successiva domanda.

Le condizioni alle quali devono soddisfare i campioni per essere ammessi in franchigia sono contemplate agli articoli 11 e 12 della legge doganale.

ART. 11. — I commessi viaggiatori stranieri che entrano in Bulgaria devono presentare alla dogana una dichiarazione contenente la distinta dettagliata dei campioni che portano seco, indicando il termine nel quale questi saranno riesportati all'estero. I campioni vengono piombati e ammessi in franchigia mediante deposito dei diritti doganali.

Questi sono poi restituiti se i campioni vengono presentati per la riesportazione, al medesimo ufficio di dogana, entro il termine di un anno. Se tale riesportazione avviene